

# Fiscal News

La circolare di aggiornamento professionale

**N. 392**

22.12.2016

## Legge di Bilancio 2017: la mappa delle novità

**Categoria:** Finanziaria

**Sottocategoria:** Legge di Bilancio 2017

Il pacchetto “Manovra Finanziaria per il 2017” si suddivide in due principali provvedimenti normativi:

- Il **DL 193/2016** del 22 ottobre 2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 249 del 24 ottobre 2016), poi convertito nella L. 225 del 1 dicembre 2016 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.282 del 2 dicembre 2016)
- **Legge di Bilancio per il 2017**, approvata in versione definitiva dal Senato in data 7.12.2016 e prevista in Gazzetta Ufficiale.

Vediamo nella tabella che segue, passo passo, le varie disposizioni normative e la data della loro entrata in vigore.

Infatti, per quel che riguarda in particolare il DL 193/2016, alcune norme sono già in vigore a far data dal 3 dicembre 2016, giorno successivo di pubblicazione in gazzetta Ufficiale della conversione in Legge.

### D.L. 193/2016 convertito nella L. 225/2016

TEMATICA	riferimento normativo	DESCRIZIONE
<b>EQUITALIA</b>	<b>Articolo 1</b>	Dal 1° luglio 2017 è disposto lo scioglimento di Equitalia (ad eccezione di Equitalia Giustizia) ed istituita l’Agenzia delle entrate-Riscossione.
<b>EQUITALIA – RIORGANIZZAZIONE DELLE CARICHE</b>	<b>Articolo 1-bis</b>	E’ prorogato al 30 settembre 2017 il termine di scadenza delle deleghe di funzioni dirigenziali attribuibili ai funzionari delle Agenzie fiscali per garantire la continuità operativa degli uffici nelle more dell’espletamento delle relative procedure concorsuali

<p><b>RISCOSSIONE LOCALE</b></p>	<p><b>Articolo 2</b></p>	<p>Gli Enti locali possono fino al <b>30 giugno 2017</b> avvalersi di Equitalia per la <b>riscossione</b> delle proprie entrate, affidando successivamente al nuovo ente le attività di <b>accertamento, liquidazione e riscossione</b>, spontanea e coattiva, delle proprie entrate tributarie o patrimoniali.</p>
<p><b>MODALITA' DI PAGAMENTO SPONTANEO DELLE SOMME AGLI ENTI LOCALI</b></p>	<p><b>Articolo 2-bis</b></p>	<p>Il pagamento spontaneo delle entrate degli enti locali viene effettuato</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sul conto corrente di tesoreria dei medesimi enti locali</li> <li>• mediante F24,</li> <li>• attraverso strumenti di pagamento elettronici che gli enti impositori rendono disponibili.</li> </ul> <p>Restano ferme le modalità di versamento previste per l'IMU e la TASI. Per le entrate diverse da quelle tributarie il versamento è effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici (mentre non è possibile l'utilizzo dell'F24).</p>
<p><b>POTENZIAMENTO DELLA RISCOSSIONE</b></p>	<p><b>Articolo 3</b></p>	<p>E' consentito all'Agenzia delle entrate di utilizzare le <b>banche dati</b> e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale. Essa potrà acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego presenti nelle banche dati dell'Inps, per l'attivazione mirata delle norme relative al pignoramento di stipendi, salari o altre indennità, nonché per l'attività di riscossione.</p>
<p><b>CONTRASTO ALL'EVASIONE</b></p>	<p><b>Articolo 4</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>COMMI 1 E 2</b> <b>le comunicazioni trimestrali</b></p> <p>Viene eliminato lo "Spesometro annuale" e sostituito con l'introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente <b>ogni tre mesi</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la <b>comunicazione analitica dei dati delle fatture</b> emesse e ricevute;</li> <li>• la comunicazione dei dati delle <b>liquidazioni</b> periodiche IVA.</li> </ul> <p>Per il 2017 la <b>comunicazione analitica delle fatture</b> avrà cadenza semestrale così modulata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I semestre 2017 entro il 25 luglio 2017</li> <li>• Il semestre entro il 25 gennaio 2018</li> </ul> <p>Per il 2018 e seguenti le scadenze saranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I trimestre entro il 31 maggio</li> <li>• Il trimestre entro il 16 settembre</li> </ul>

- Il trimestre entro il 30 novembre
- IV trimestre entro l'ultimo giorno di febbraio (28 o 29)

Per la comunicazione delle liquidazioni periodiche dell'IVA le scadenze saranno, già dal 2017:

- I trimestre entro il 31 maggio
- Il trimestre entro il 16 settembre
- Il trimestre entro il 30 novembre
- IV trimestre entro l'ultimo giorno di febbraio (28 o 29)

Per ottemperare alla politica di compliance dell'Agenzia delle Entrate, segnalerà qualunque anomalia delle comunicazioni via pec o a mezzo raccomandata.

A favore dei soggetti in attività nel 2017 con un volume d'affari non superiore a euro 50.000 è riconosciuto un **credito d'imposta** di 100 euro per l'adeguamento tecnologico finalizzato all'effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni IVA periodiche.

### COMMA 3

#### le sanzioni alle comunicazioni trimestrali

Sono previste specifiche **sanzioni** amministrative (in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle fatture e dei dati delle liquidazioni).

<p><b>NUOVO SPESOMETRO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In caso di omessa o errata trasmissione delle fatture si prevede la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.</li> <li>• La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di 500 euro, in caso di correzione della trasmissione entro quindici giorni dalla scadenza.</li> </ul>
<p><b>LIQUIDAZIONI TELEMATICHE IVA</b></p>	<p>Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro, con riduzione alla metà in caso di trasmissione corretta nei quindici giorni successivi</p>

## COMMI 4 E 5

### soppressione/semplificazione di taluni adempimenti

Dal 1° gennaio 2017 sono **eliminati alcuni adempimenti**:

- lo spesometro annuale;
- la comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle **società di leasing**;
- la comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi c.d. **black list**.
- Il modello Intrastat acquisti (di beni e servizi)

La **dichiarazione annuale IVA** dell'anno 2016 verrà presentata telematicamente entro il 28 febbraio 2017, mentre quella degli anni dal 2018 in avanti entro il 30 aprile di ogni anno successivo.

## COMMI 6, 7 E 8

### misure varie

#### DISTRIBUTORI AUTOMATICI

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, obbligatorie dal 1° gennaio 2017 per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici, sono rese obbligatorie anche per i soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

#### GRANDE DISTRIBUZIONE

E' prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2017, la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a favore delle imprese che abbiano esercitato l'opzione entro il 31 dicembre 2016.

#### RIVENDITA DI VALORI BOLLATI

E' stata modificata la modalità di calcolo dell'aggio a favore dei rivenditori di valori bollati, includendo nel calcolo, dal 1° gennaio 2017, anche i valori bollati riscossi con modalità telematiche.

#### REGIME PREMIALE DLGS 127/2015

I termini di decadenza per gli accertamenti in tema di imposta sui redditi e di IVA sono ridotti di due anni, in luogo di un anno, in caso di trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi.

		<p>Ricordiamo che trattasi di uno dei vantaggi concessi a coloro che optano dall'1.1.2017 (scadenza dell'opzione 31.03.2017) per la comunicazione elettronica di fatture attive, passive e corrispettivi a fronte del beneficio di taluni vantaggi fra cui un minore periodo di controllo e l'esonero dallo spesometro e dalle liquidazioni IVA trimestrali.</p> <p style="text-align: center;"><b>DEPOSITI IVA</b></p> <p>Sono state ampliate le fattispecie di introduzione nel deposito IVA che possono essere effettuate senza il pagamento dell'imposta; sono state modificate inoltre le modalità di assolvimento dell'IVA all'atto dell'estrazione dei beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, compresi quelli di provenienza extracomunitaria. Tali modifiche decorrono a partire dal 1° aprile 2017.</p> <p>La violazione degli obblighi di legge sull'estrazione dei beni dal deposito è valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione all'esercizio del deposito fiscale ovvero dell'abilitazione del gestore del deposito IVA (commi 7 e 8).</p> <p style="text-align: center;"><b>COMMA 8BIS</b> <b>Partecipazione dei Comuni alla riscossione</b></p> <p>E' stato esteso agli anni 2018 e 2019 l'incentivo previsto per la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario pari al 100 per cento del riscosso (comma 8-bis).</p>
<b>TAX FREE SHOPPING</b>	<b>Articolo 4-bis</b>	<p>A partire dal 1° gennaio <b>2018</b>, per gli acquisti di beni del valore complessivo, al lordo dell'IVA, superiore a 155 euro destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea (in sgravio IVA) è previsto che l'emissione delle relative fatture deve essere effettuata dal <b>cedente in modalità elettronica</b>.</p>
<b>ACCISE</b>	<b>Articolo 4-ter</b>	<p>Si profilano novità in materia di accise:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• possibilità di <b>rateizzare l'accisa</b> dovuta dal <b>gestore del deposito fiscale</b>, ove questi si trovi in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica (modifiche all'articolo 3 TUA) (<b>lettera a</b>);</li> <li>• l'estensione dei <b>rimborsi d'accisa</b> (articolo 14 TUA) anche alle <b>richieste</b> concernenti le agevolazioni accordate <b>sotto forma di restituzione</b> di quanto versato, ovvero con altra modalità;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'aumento da 10,32 a <b>30 euro</b> dell'importo al di sotto del quale non si procede a rimborso (<b>lettera b</b>));</li> <li>• l'istituzione di <b>forme di contraddittorio con il contribuente (lettera d)</b>);</li> <li>• l'introduzione di una specifica misura di accisa per il <b>gasolio commerciale</b> usato come carburante, assoggettato a imposta con aliquota paria a <b>403,22 euro per mille litri (lettera o)</b>);</li> <li>• la modifica al regime di <b>deposito e sulla circolazione di prodotti energetici</b> assoggettati ad accisa (<b>lettera g</b>));</li> <li>• l'esenzione dall'accisa di <b>alcol e sostanze alcoliche</b> utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante <b>lettera h</b>).</li> </ul>									
<p align="center"><b>DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE, RAVVEDIMENTO E UTILIZZO CREDITO</b></p>	<p align="center"><b>Articolo 5</b></p>	<p>Si estende la possibilità per il contribuente di presentare la <b>dichiarazione integrativa a favore</b> (Irpef, Irap, sostituti d'imposta) anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, <b>entro il termine per l'accertamento fiscale.</b></p> <table border="1" data-bbox="662 1093 1460 1832"> <thead> <tr> <th data-bbox="662 1093 858 1211"><b>Dichiarazione</b></th> <th data-bbox="858 1093 1150 1211"><b>Prima del DI 193/2016</b></th> <th data-bbox="1150 1093 1460 1211"><b>NOVITÀ</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="662 1211 858 1520"><b>Dichiarazione (redditi, IRAP, 770 ed IVA) integrativa a favore</b></td> <td data-bbox="858 1211 1150 1520">Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo</td> <td data-bbox="1150 1211 1460 1520">Entro il 31 dicembre del 5° anno successivo quello di presentazione del modello dichiarativo che si va a correggere</td> </tr> <tr> <td data-bbox="662 1520 858 1832"><b>Dichiarazione (redditi, IRAP, 770 ed IVA) integrativa a sfavore</b></td> <td data-bbox="858 1520 1150 1832">Entro il 31 dicembre del 4° anno successivo quello di presentazione del modello dichiarativo che si va a correggere</td> <td data-bbox="1150 1520 1460 1832">Entro il 31 dicembre del 5° anno successivo quello di presentazione del modello dichiarativo che si va a correggere qualsiasi</td> </tr> </tbody> </table>	<b>Dichiarazione</b>	<b>Prima del DI 193/2016</b>	<b>NOVITÀ</b>	<b>Dichiarazione (redditi, IRAP, 770 ed IVA) integrativa a favore</b>	Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo	Entro il 31 dicembre del 5° anno successivo quello di presentazione del modello dichiarativo che si va a correggere	<b>Dichiarazione (redditi, IRAP, 770 ed IVA) integrativa a sfavore</b>	Entro il 31 dicembre del 4° anno successivo quello di presentazione del modello dichiarativo che si va a correggere	Entro il 31 dicembre del 5° anno successivo quello di presentazione del modello dichiarativo che si va a correggere qualsiasi
<b>Dichiarazione</b>	<b>Prima del DI 193/2016</b>	<b>NOVITÀ</b>									
<b>Dichiarazione (redditi, IRAP, 770 ed IVA) integrativa a favore</b>	Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo	Entro il 31 dicembre del 5° anno successivo quello di presentazione del modello dichiarativo che si va a correggere									
<b>Dichiarazione (redditi, IRAP, 770 ed IVA) integrativa a sfavore</b>	Entro il 31 dicembre del 4° anno successivo quello di presentazione del modello dichiarativo che si va a correggere	Entro il 31 dicembre del 5° anno successivo quello di presentazione del modello dichiarativo che si va a correggere qualsiasi									

		Se la dichiarazione integrativa è presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni ridotte.
<b>DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI ACCISE E DI IVA AFFERENTE</b>	<b>Articolo 5-bis</b>	l'Agenzia delle Dogane, può definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della legge (3.12.2016), aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche riferite a fatti verificatisi anteriormente al 1° aprile 2010.
<b>ROTTAMAZIONE RUOLI</b>	<b>Articolo 6</b>	Tutte le cartelle esattoriali notificate ai contribuenti dal 2000 al 2016 potranno beneficiare della "rottamazione dei ruoli". Con la rottamazione il contribuente potrà versare le somme a debito senza versare sanzioni ed interessi esposti in cartella. I contribuenti devono chiedere la "rottamazione" presentando la modulistica apposita, Mod. D01, entro il 31.03.2017, Equitalia risponderà entro il 31.05.2017. Si potrà versare le somme a debito in un'unica rata o con una dilazione massima di 5 rate sulle quali sono dovuti gli interessi di dilazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• le prime 3 rate sono pari al 70% delle somme dovute;</li> <li>• le restanti due pari al 30%;</li> <li>• per l'anno 2017, la scadenza delle 3 singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;</li> <li>• per l'anno 2018, è fissata nei mesi di aprile e settembre.</li> </ul>
<b>TRIBUTARISTI - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DEI CONTRIBUENTI</b>	<b>Articolo 6-bis</b>	Viene inserita la categoria dei tributaristi o consulenti tributari (di cui alla norma UNI 11511) certificati e qualificati ai sensi della legge sulle professioni non organizzate (legge 14 gennaio 2013, n. 4) nel novero dei soggetti abilitati ad autenticare la sottoscrizione della procura alla rappresentanza e assistenza dei contribuenti presso gli uffici finanziari.
<b>DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE REGIONALI E DEGLI ENTI LOCALI</b>	<b>Articolo 6-ter</b>	La definizione agevolata (consistente nell'esclusione delle sanzioni) così come prevista per i ruoli è estesa alle entrate regionali e degli enti locali. Anche in tale caso è ammessa la rateizzazione del pagamento, che non può superare il 30 settembre 2018.

<p><b>NUOVA VOLUNTARY DESCLOSURE</b></p>	<p><b>Articolo 7</b></p>	<p>L'articolo 7, modificato durante l'esame alla Camera, riapre i termini per esperire la procedura di <i>voluntary disclosure</i> in una finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore DEL dl 193/2016) al 31 luglio 2017.</p>
<p><b>STUDI DI SETTORE</b></p>	<p><b>Articolo 7-bis</b></p>	<p>Sono aboliti gli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con apposito decreto, gli indici sintetici di affidabilità fiscale.</p>
<p><b>AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE</b></p>	<p><b>Articolo 7-ter</b></p>	<p>L'articolo reca una <b>esenzione</b> dell'Autorità nazionale anticorruzione dal vincolo di riduzione delle spese di funzionamento.</p>
<p><b>SEMPLIFICAZIONI FISCALI</b></p>	<p><b>Articolo 7- quater</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>COMMA 1, lett. a) – professionisti e presunzioni</b></p> <p>Viene eliminata la presunzione legale di evasione relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai rapporti bancari, anche con riguardo ai versamenti.</p> <p style="text-align: center;"><b>COMMA 1, lett. b) – reddito d'impresa e presunzioni</b></p> <p>Con riferimento ai <b>titolari di reddito di impresa viene stabilito</b> un parametro quantitativo oltre il quale <b>scatta la presunzione</b> di evasione per i <b>prelievi</b> o i <b>versamenti</b> di importo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>superiore a 1000 euro giornalieri e</b></li> <li>• <b>superiore a 5.000 euro mensili.</b></li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>COMMI 2, 3 E 4 – stabili organizzazioni e consolidato</b></p> <p>Viene modificata la <b>disciplina per la conversione in euro</b> dei bilanci delle <b>stabili organizzazioni all'estero di imprese prevedendo</b> che la conversione in euro si effettua secondo il cambio utilizzato in bilancio in base ai corretti principi contabili (in luogo dell'attuale cambio alla data di chiusura dell'esercizio), a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016</p> <p>In tema di bilancio consolidato si prevede che l'importo della <b>riserva di traduzione</b>, risultante dal bilancio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 abbia concorso alla formazione del reddito imponibile, è riassorbito in cinque quote costanti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.</p>

#### COMMA 5 – professionisti e spese di viaggio e trasporto

Divengono **deducibili dal reddito di lavoro autonomo** le spese relative alle **prestazioni di viaggio e di trasporto**, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre **2017**.

#### COMMI da 6 a 14 – notifiche a mezzo PEC

I commi 6, 7 e 8 disciplinano la notifica mediante posta certificata degli avvisi di accertamento e degli altri atti che devono essere notificati alle imprese individuali, alle società o ai professionisti a decorrere dal 1 luglio 2017. Per l'attuazione di tale disciplina è previsto un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

I commi 9-13 aggiornano la disciplina della notifica mediante posta certificata della cartella di pagamento, con il riferimento all'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata.

In particolare il comma 9, modificando l'articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di riscossione), specifica che la notifica della cartella di pagamento avviene all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta.

#### COMMA 15 – consegna delle CU

Viene posticipata dal 28 febbraio al **31 marzo** di ciascun anno il **termine per la consegna**, ai soggetti interessati, **della certificazione unica dei sostituti d'imposta**

#### COMMI da 16 a 18 – sospensione termini feriali

Sono sospesi i termini, dal 1° agosto al 4 settembre:

- per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
- per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Il comma 18, invece, consente la cumulabilità dei termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione al periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale.

#### COMMI 19 e 20 – TAX DAY

Con decorrenza 1 gennaio 2017:

- Viene posticipato dal 16 al **30 giugno** il termine per il versamento a saldo dell'IRPEF e dell'IRAP.
- Viene posticipato dal giorno 16 **all'ultimo giorno** del mese di riferimento il termine per i versamenti IRES e IRAP.
- Anche il termine per il versamento della prima/unica rata del saldo IVA passa dal giorno 16 al giorno 30 giugno

#### COMMI 21 e 22 – comunicazione polivalente per acquisti verso San marino

Dal 1 gennaio 2017 è soppressa la **comunicazione** degli acquisti senza addebito di IVA effettuati nella Repubblica di **San Marino** da parte degli operatori economici italiani, soggetti passivi IVA.

#### COMMA 23 – immobili all'estero

**Non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi gli immobili situati all'estero** per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta. Rimane fermo l'obbligo di indicazione in dichiarazione dei versamenti relativi all'imposta sul valore immobili situati all'estero (**IVIE**).

#### COMMA 24 – cedolare secca e remissione in bonis

La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca:

- effettuando i relativi versamenti;

e:

- dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.

Ad ogni buon conto il contribuente in questo caso verrà comunque sanzionato.

#### COMMI 25 e 26 – imposta di bollo

Il comma 25 consente ai soggetti tenuti al pagamento dell'imposta di bollo per gli assegni circolari (di cui all'articolo 10 della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972) in alternativa alle ordinarie modalità di dichiarazione e versamento, di esercitare apposita opzione per utilizzare le modalità previste dalla legge per il pagamento del bollo in modo virtuale.

#### COMMI da 27 a 30 – regime delle opzioni, rinnovo tacito

Con le modifiche contenute in tali commi, le opzioni esercitabili ai sensi del TUIR si intendono tacitamente prorogate oltre il limite naturale, a meno che non intervenga l'espressa revoca da parte del soggetto interessato.

Ai sensi del comma 30, le disposizioni sul rinnovo tacito delle opzioni del TUIR e le relative norme di coordinamento (commi 27-29) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

#### COMMA 31 – F24 sopra euro 1.000 per privati

Il comma 31 sopprime l'obbligo dell'F24 telematico per i pagamenti superiori a 1000 euro senza compensazione effettuati da privati (non titolari di P. IVA)

#### COMMA 32 – Rimborsi IVA senza garanzia

La disposizione **innalza** da 15.000 a **30.000 euro** l'ammontare dei **rimborsi IVA** subordinati a prestazione di apposita **garanzia** da parte del beneficiario.

#### COMMI da 33 a 43 – semplificazioni varie

Sono inoltre disposte varie semplificazioni in materia di registro, imposta sostitutiva e conservatoria:

- viene semplificata la disciplina delle comunicazioni e dei versamenti dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine
- Sono stabilite nuove modalità di versamento dell'imposta sostitutiva di cui sopra, in acconto e a saldo.
- È modificato il Testo Unico in materia di imposta di registro, infatti vengono modificati i termini entro i quali i cancellieri devono richiedere la registrazione per le sentenze.

#### **COMMI 44 e 45 – cessazione d'ufficio delle P. IVA inattive**

Viene modificata la disciplina IVA della cessazione di attività. In luogo della vigente procedura, che prevede esplicitamente un contraddittorio tra l'Agenzia e il contribuente (con preventiva comunicazione della chiusura della partita IVA ai soggetti che non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività e possibilità, da parte di questi ultimi, di fornire rilievi e chiarimenti all'erario), la modifica in esame prevede la chiusura d'ufficio delle partite IVA dei soggetti che non risultano aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali.

Non vengono più erogate sanzioni per la violazione.

#### **COMMA 46 – cessazione d'ufficio delle P. IVA inattive**

Per disposizione normativa si consente ai CAF-dipendenti e ai professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, di completare entro il 23 luglio di ciascun anno le seguenti attività:

- a) comunicazione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, del risultato finale delle dichiarazioni;
- b) consegna al contribuente di copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto di liquidazione;
- c) trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni predisposte.

Tale facoltà è consentita a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno i predetti intermediari abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80 per cento delle dichiarazioni.

#### **COMMA 47 – precompilata**

Il posticipata al 23 luglio di ciascun anno la possibilità dei contribuenti di inviare all'Agenzia delle entrate direttamente, in via telematica, la dichiarazione precompilata.

#### **COMMA 48 – visto di conformità**

E' previsto che in caso di infedeltà del visto sulle dichiarazioni elaborate dai CAF e dai professionisti questi ultimi possono produrre una dichiarazione rettificativa o una comunicazione rettificata, anche dopo il termine del 10 novembre previsto dalla legislazione vigente, sempre che l'infedeltà del visto non sia già stata contestata.

<p><b>LAVORATORI IN TRASFERTA E TRASFERTISTI</b></p>	<p><b>Articolo 7-quinquies</b></p>	<p>Per beneficiare dell'abbattimento al 50% del reddito imponibile percepito a titolo di indennità e premi i trasfertisti devono soddisfare <b>contestualmente 3 condizioni</b>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;</li> <li>2. svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;</li> <li>3. 3. corresponsione al dipendente di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.</li> </ol>										
<p><b>REGIME DEI MINIMI</b></p>	<p><b>Articolo 7-sexies</b></p>	<p>Si prevede che le cessioni all'esportazione non imponibili, individuate dal dpr 633/72, siano ammesse nel regime dei minimi, ma nei limiti e secondo le modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, Ciò senza rappresentare una causa ostativa.</p>										
<p><b>LEGGE DI BILANCIO</b> (attenzione la legge di bilancio si compone di un unico articolo, il riferimento normativo è da intendersi per comma)</p>												
<p><b>DETRAZIONI SUGLI IMMOBILI</b></p>	<p><b>Commi 2 e 3</b></p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2" data-bbox="659 1081 1465 1131" style="background-color: #0070C0; color: white; text-align: center;"><b>ECO-BONUS</b></th> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="659 1149 1465 1328"> <p>E' prorogata al 31 dicembre 2017 l'agevolazione dell'ecobonus, valevole sino al 2021 per le parti comuni degli edifici condominiali, nonché della detrazione del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia.</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="659 1361 1465 1541"> <p>In relazione alle spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, riferite a specifici interventi di riqualificazione sempre riguardanti parti comuni condominiali, sono introdotte percentuali di detrazione più elevate e precisamente:</p> </td> </tr> <tr> <th data-bbox="659 1608 1058 1653" style="background-color: #0070C0; color: white; text-align: center;"><b>INTERVENTO</b></th> <th data-bbox="1058 1608 1465 1653" style="background-color: #0070C0; color: white; text-align: center;"><b>MISURA DELLA DETRAZIONE</b></th> </tr> <tr> <td data-bbox="659 1653 1058 1944"> <p>Interventi che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo</p> </td> <td data-bbox="1058 1653 1465 1944" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> <p><b>70%</b></p> </td> </tr> </table>	<b>ECO-BONUS</b>		<p>E' prorogata al 31 dicembre 2017 l'agevolazione dell'ecobonus, valevole sino al 2021 per le parti comuni degli edifici condominiali, nonché della detrazione del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia.</p>		<p>In relazione alle spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, riferite a specifici interventi di riqualificazione sempre riguardanti parti comuni condominiali, sono introdotte percentuali di detrazione più elevate e precisamente:</p>		<b>INTERVENTO</b>	<b>MISURA DELLA DETRAZIONE</b>	<p>Interventi che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo</p>	<p><b>70%</b></p>
<b>ECO-BONUS</b>												
<p>E' prorogata al 31 dicembre 2017 l'agevolazione dell'ecobonus, valevole sino al 2021 per le parti comuni degli edifici condominiali, nonché della detrazione del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia.</p>												
<p>In relazione alle spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, riferite a specifici interventi di riqualificazione sempre riguardanti parti comuni condominiali, sono introdotte percentuali di detrazione più elevate e precisamente:</p>												
<b>INTERVENTO</b>	<b>MISURA DELLA DETRAZIONE</b>											
<p>Interventi che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo</p>	<p><b>70%</b></p>											

Interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale o estiva	<b>75%</b>
--	------------

Importante: Si riconosce ai beneficiari dell'agevolazione fiscale<sup>6</sup>, in luogo della possibilità di fruire della detrazione (70%,75%), di poter optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che abbiano effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà successiva di cessione del credito.

### SISMA –BONUS E DETRAZIONI

Viene prevista una detrazione del 50% per le spese per interventi antisismici, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, applicabile sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità, che nelle altre zone.

Tipologia di spesa	Periodo di sostenimento	Misura della detrazione
Interventi antisismici su edifici (adibiti ad abitazioni ed attività produttive) ubicati nelle zone 1 e 2 con un massimo di spesa pari a 96.000 euro per ogni unità immobiliare e per ogni anno di spesa.	<b>Dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021</b>	Detrazione al 50 per cento, ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Nel caso in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione (96.000 euro), si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione		
Interventi antisismici su immobili situati nella zona sismica 3 (in cui possono	<b>Dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021</b>	Detrazione al 50 per cento, ripartita in cinque quote annuali di pari

		verificarsi forti ma rari terremoti)		importo, nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
		Interventi che comportano misure antisismiche da cui derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore	<b>Dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021</b>	Detrazione al 70% per cento, ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi se eseguiti su parti condominiali la detrazione passa al 75%.
		Interventi che comportano misure antisismiche da cui derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori	<b>Dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021</b>	Detrazione al 80 per cento, ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi se eseguiti su parti condominiali la detrazione passa al 85%.
<b>BONUS – MOBILI</b>				
<p>E' prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione al 50 per cento per le spese relative all'acquisto di mobili.</p> <p>Si dispone, infatti, la proroga di un anno, fino al <b>31 dicembre 2017</b> della detrazione al 50 per cento per le spese relative all'acquisto di <b>mobili</b>. Il limite di 10.000 euro per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici è considerato per gli interventi iniziati nel 2016 al netto delle spese per le quali si è già fruito della detrazione.</p>				

<p><b>STRUTTURE RICETTIVE</b></p>	<p><b>Commi da 4 a 7</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riconosciuto anche per i periodi di imposta 2017 e 2018 l'agevolazione fiscale (credito di imposta) previsto dall'art. 10 del D.L. 83/2014 per interventi di riqualificazione di strutture ricettive, turistico alberghiere a condizione che gli interventi perseguano anche le finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica, acquisto mobili.</li> <li>• L'agevolazione è rideterminata nella misura del 65 %.</li> <li>• Si estende l'agevolazione anche alle strutture che svolgono attività agrituristica<sup>35</sup>. Il credito di imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2018, di 120 milioni di euro nell'anno 2019 e di 60 milioni di euro nell'anno 2020.</li> </ul>
<p><b>SUPER AMMORTAMENTI ED IPER AMMORTAMENTI</b></p>	<p><b>Commi da 8 a 13</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Super ammortamento</b></p> <p>Viene prorogata la disposizione contenuta nel comma 91 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 - in materia di maggiorazione del costo di acquisizione di beni strumentali nuovi con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria pari al 40% effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 (a patto che questi ultimi si riferiscano a ordini accettati nel 2017 e di cui si è corrisposto almeno il 20% a titolo di acconto)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>NOTA BENE:</b></p> <p>Restano esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto ad uso promiscuo di cui all'articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del DPR n. 917 del 1986.</p> </div> <p>In quest'ultimo caso il beneficio è riconosciuto a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2017, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20 per cento del costo di acquisizione.</p> <p style="text-align: center;"><b>Iper ammortamento al 250%</b></p> <p>In questo caso costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento per gli investimenti effettuati nello stesso periodo in beni</p>

		materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica dell'azienda.	
<b>CREDITO D'IMPOSTA R&amp;S</b>	<b>Commi 15 e 16</b>	Viene rinnovata la disciplina del credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo introdotto dall'art. 3 del D.L. 145 del 2013 e riscritto dalla legge di stabilità per l'anno 2015 (L.190/2014 art. 1, commi 35 e 36). In particolare:	
		<b>Beneficiari dell'agevolazione</b>	Imprese che nel periodo 2015-2019, investono in attività di ricerca e sviluppo
		<b>Credito riconosciuto</b>	25% dell'eccedenza della spesa per investimenti effettuati rispetto alla media degli stessi realizzati nel periodo 2012-2014
		<b>Limite massimo annuale di fruizione per ciascun beneficiario</b>	5 mln di euro
		<b>Limite minimo di investimento</b>	Almeno pari a 30 mila euro
		<b>Utilizzo del credito</b>	Esclusivamente in compensazione
		<b>Vantaggi</b>	Non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte dirette e dell'IRAP e non rileva ai fini della determinazione della quota di indeducibilità degli interessi passivi né del limite annuale di fruizione dei crediti d'imposta per ciascun contribuente
		<b>Le novità della legge di Bilancio</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ si estende dal 2019 al 2020 il periodo nel quale le spese per investimenti che vi sono sostenute possono essere ammesse a fruire del credito di imposta;</li> <li>✓ si eleva dal 25 al 50 la percentuale dell'eccedenza di spesa ammissibile al beneficio;</li> <li>✓ si eleva da 5 a 20 milioni il limite massimo per ciascun beneficiario;</li> </ul>			

<b>PRINCIPIO DI CASSA</b>	<b>Commi da 17 a 23</b>	<b>SOGGETTI INTERESSATI</b>	Imprese individuali e per le società di persone in contabilità semplificata
		<b>MECCANISMO</b>	Introduzione principio c.d. di cassa per la rilevazione delle componenti positive e negative di reddito, in luogo del c.d. principio di competenza. Il reddito di impresa dei citati soggetti è costituito <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi e proventi percepiti (in luogo di conseguiti) e le spese sostenute (in luogo delle spese documentate sostenute) nel periodo di imposta nell'esercizio dell'attività di impresa.</li> <li>✓ aumentata del valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, dei proventi derivanti dagli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa.</li> </ul>
		<b>PRIMO PERIODO DI APPLICAZIONE</b>	Non si computa l'importo delle rimanenze finali imputate al reddito dell'esercizio precedente
		<b>SALTI O DUPLICAZIONI DI IMPOSTA</b>	Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito delle imprese minori per cassa, ad uno soggetto a regime ordinario, e viceversa - i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito (secondo la disciplina adottata) non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.
		<b>IRAP</b>	Il principio di cassa si applica anche alla determinazione della base imponibile IRAP
		<b>I REGISTRI DA UTILIZZARE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Registro IVA vendite</li> <li>✓ Registro IVA acquisti</li> <li>✓ Registro cronologico (in mancanza di questo si presume che l'incasso e pagamento siano avvenuti nella data di registrazione sui registri IVA)</li> </ul>

## IVA DI GRUPPO

### Commi da 24 a 31

L'articolo 70-bis, DPR 633/72 disciplina (comma 1) i requisiti soggettivi per l'accesso alla disciplina di gruppo. Possono costituire un gruppo IVA i soggetti passivi stabiliti in Italia e che esercitano attività d'impresa, arte o professione, purché ricorrano congiuntamente i vincoli finanziari, economici e organizzativi stabiliti dalla legge (di cui all'articolo 70-ter).

Non possono partecipare a un gruppo IVA (comma 2):

- le sedi e le stabili organizzazioni situate all'estero;
- i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario (ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura civile); in caso di pluralità di aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro è una sola di esse;
- i soggetti assoggettati a una procedura concorsuale;
- i soggetti posti in liquidazione ordinaria.

L'articolo 70-ter, DPR 633/72 (comma 1) chiarisce in primo luogo quando si considera sussistente un vincolo finanziario tra soggetti passivi.

#### **Sussistenza di vincolo finanziario:**

Esso sussiste quando, almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente:

- a) fra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo ai sensi delle disposizioni del codice civile;
- b) detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.

#### **Sussistenza vincolo economico:**

Subordinato all'esistenza di almeno una delle forme di cooperazione economica seguenti:

- a) svolgimento di un'attività principale dello stesso genere;
- b) svolgimento di attività complementari o interdipendenti;
- c) svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più soggetti passivi.

		<p><b>Sussistenza del vincolo organizzativo:</b></p> <p>quando esiste un coordinamento, in via di diritto, ai sensi del codice civile (libro V, titolo V, capo IX del codice civile che disciplina la direzione e il coordinamento di società), o in via di fatto, fra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.</p> <p>Se fra i soggetti passivi ricorre il vincolo finanziario, si presumono sussistenti fra i medesimi anche i vincoli economico e organizzativo</p> <p>Eccezione:</p> <p>possibilità di dimostrare l'insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo mediante istanza di interpello probatorio, presentata all'Agenzia delle Entrate, in base all'articolo 11, comma 1, lettera b), dello Statuto dei contribuenti (legge n. 212 del 2000).</p> <p>Opzione</p> <p>I soggetti in questione devono effettuare idonea opzione con le seguenti decorrenze:</p> <table border="1" data-bbox="662 1256 1453 1565"> <thead> <tr> <th>Momento dell'opzione</th> <th>Decorrenza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.1-30.09</td> <td>Decorrenza dall'anno successivo</td> </tr> <tr> <td>1.10-31.12</td> <td>Decorrenza dal secondo anno successivo</td> </tr> </tbody> </table>	Momento dell'opzione	Decorrenza	1.1-30.09	Decorrenza dall'anno successivo	1.10-31.12	Decorrenza dal secondo anno successivo
Momento dell'opzione	Decorrenza							
1.1-30.09	Decorrenza dall'anno successivo							
1.10-31.12	Decorrenza dal secondo anno successivo							
<p><b>SERVIZI DI TRASPORTO URBANO DI PERSONE MARITTIMI, LACUALI, FLUVIALI E LAGUNARI</b></p>	<p><b>Commi da 33 a 35</b></p>	<p>Con effetto dal 1 gennaio 2017 sono assoggettati all'aliquota IVA del 5% i servizi di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi abilitati ad eseguire trasporti marittimi, lacuale, fluviale e lagunare (attualmente esenti). Si dispone inoltre che la tariffa amministrativa relativa sia comprensiva dell'IVA dovuta.</p>						
<p><b>RITENUTE PER APPALTI IN CONDOMINI</b></p>	<p><b>Comma 36</b></p>	<p>Le nuove norme dispongono che la ritenuta del 4% è effettuata dal condominio quale sostituto d'imposta quando l'ammontare raggiunga l'importo di euro 500.</p>						

		<p>Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo predetto.</p> <p>Al fine di consentirne la tracciabilità, si fa obbligo ai condomini di effettuare il pagamento dei corrispettivi tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.</p>
<b>AGENTI DI COMMERCIO</b>	<b>Comma 37</b>	<p>Innalzamento del limite annuo alla deducibilità fiscale dei canoni per noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.</p> <p>La norma innalza di 1.549,37 euro il limite annuo alla deducibilità fiscale dei canoni per noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.</p> <p>In concreto, la disposizione vigente stabilisce che gli agenti o rappresentanti di commercio possono dedurre dal proprio reddito il costo di acquisizione di autovetture e autocaravan fino a un limite massimo di 25.822,84 euro, soglia del 43% più alta di quella (18.075,99 euro) riconosciuta a coloro che utilizzano la medesima tipologia di bene nell'esercizio di imprese, arti e professioni.</p> <p>Applicando la medesima percentuale di beneficio, con la modifica in esame, viene innalzato di 1.549,37 euro il limite di deducibilità dei costi di locazione e di noleggio per autovetture e autocaravan. Gli agenti o rappresentanti di commercio possono dunque dedurre dal proprio reddito tali costi fino a un limite massimo di 5.164,57 euro, rispetto alla soglia base di 3.615,20 euro.</p>
<b>TASSA AUTOMOBILISTICA – PAGAMENTO CUMULATIVO</b>	<b>Commi 38 e 39</b>	<p>La disposizione in esame estende anche alle aziende con flotte e camion di cui siano proprietarie, usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatrici in leasing la facoltà di pagamento cumulativo della tassa automobilistica.</p>
<b>CANONE RAI</b>	<b>Commi 40 e 41</b>	<p>Riduzione a € 90 del canone RAI per abbonamento privato per il 2017.</p> <p>Si tratta di un'ulteriore riduzione dell'importo del canone, già ridotto -sempre con intervento legislativo - da € 113,50 dovuti per il 2015 a € 100 dovuti per il 2016.</p>

<b>TRIBUTI LOCALI E TASI</b>	<b>Commi 42 e 43</b>	Confermato per l'anno 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali e confermata, per il 2017, la maggiorazione della TASI già disposta per il 2016, con apposita delibera del consiglio comunale
<b>IMPRENDITORI AGRICOLI – ESENZIONE IRPEF</b>	<b>Comma 44</b>	Esenzione da Irpef dal 2017 al 2019 dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
<b>PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE IVA</b>	<b>Comma 45</b>	<p>La norma prevede l'innalzamento per l'anno 2017 delle percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ della specie bovina;</li> <li>✓ della specie suina,</li> </ul> <p>rispettivamente, in misura non superiore al 7,7% e all'8%.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Nota bene:</p> <p>Si fa rinvio ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (ai sensi dell'art. 34, c.1, del DPR n. 633/1972) per la fissazione, entro il 31 gennaio 2017, delle percentuali di compensazione IVA.</p> </div>
<b>PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA</b>	<b>Comma 47</b>	<p>Rinnovata l'agevolazione relativa ai trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani finalizzati all'arrotondamento della proprietà contadina.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>La disposizione fa rivivere l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 9, secondo comma, del D.P.R. n. 601 del 1973 (imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa ed esenzione dalle imposte catastali) in relazione ai trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani, finalizzati all'arrotondamento o accorpamento della proprietà diretto coltivatrice.</p> </div>
<b>ASD E L. 398/1991</b>	<b>comma 50</b>	La norma, eleva a decorrere dal 1 gennaio 2017 da 250.000 a 400.000 la soglia massima dei proventi conseguiti annualmente dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche richiesta per poter accedere al regime opzionale per la determinazione

		forfetaria del reddito imponibile applicando all'ammontare dei proventi conseguiti, che concorrono alla formazione del reddito d'impresa, il coefficiente di redditività del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali (L. 398/1991)
<b>REGIME FISCALE AGEVOLATO PER GLI OPERATORI BANCARI DI FINANZA ETICA E SOSTENIBILE</b>	<b>comma 51</b>	Le disposizioni in commento, introducono nel testo unico bancario 130 la nuova disciplina degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile di cui al nuovo articolo 111-bis. Per tali soggetti si introduce un regime fiscale di favore consistente nell'esenzione dall'imposta sui redditi del 75 % delle somme destinate ad incremento del capitale proprio.
<b>SABATINI TER</b>	<b>commi da 52 a 57</b>	Prorogata fin al 31.12.2018 la c.d. Legge Sabatini che agevola finanziamenti per l'acquisto di macchinari.
<b>DISTRIBUZIONE DI BEI GRATUITI A SCOPI BENEFICI</b>	<b>commi da 59 a 64</b>	I soggetti che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, beni mobili strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, possono beneficiare di un contributo fino al 15 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.500 euro annui nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 63 (pari a 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2017 e 2018).
<b>START UP E PMI INNOVATIVE</b>	<b>commi da 66 a 69</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ al solo fine di favorire l'avvio di attività imprenditoriale l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative possono essere redatti con atto sottoscritto, oltre che con firma digitale, anche con la firma elettronica avanzata autenticata prevista,</li> <li>✓ è previsto l'incremento della misura del beneficio al 30%;</li> <li>✓ è prevista l'elevazione del limite massimo dell'importo su cui applicare la detrazione IRPEF portandolo da 500.000 a un milione;</li> <li>✓ è previsto inoltre il prolungamento del periodo in cui deve essere mantenuto l'investimento per aver diritto al beneficio sia ai fini IRPEF che IRES elevandolo da due a tre anni.</li> </ul>
<b>RIENTRO DEI RICERCATORI</b>	<b>comma 149</b>	Il comma in esame modifica la vigente disciplina degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all'estero, di cui all'articolo 44, comma 1 del D.L. 78/2010, rendendo permanente la misura che consente, di abbattere la base imponibile a fini IRPEF e IRAP.

<p><b>NON RESIDENTI</b></p>	<p><b>commi da 152 a 159</b></p>	<p>Introduzione di una imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all'estero in favore delle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Si prevede una serie di agevolazioni fiscali e finanziarie volte ad attrarre investimenti esteri in Italia, introducendo una specifica disciplina, all'interno delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare l'ingresso in Italia di potenziali beneficiari di norme finanziarie di favore con l'obiettivo di attrarre investitori nel territorio dello Stato.</p>
<p><b>PREMIO PRODUTTIVITÀ</b></p>	<p><b>comma 160</b></p>	<p>Le norme, modificano alcuni commi dell'articolo 1 della legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) in materia di premio di produttività; in particolare dispongono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) l'innalzamento da 2.000 a 3.000 euro del limite di importo complessivo dei premi di risultato;</li> <li>b) il non assoggettamento all'imposta sostitutiva in argomento delle somme determinate secondo il valore normale di specifici beni, anche qualora gli stessi siano fruiti per scelta del lavoratore in sostituzione totale o parziale delle somme agevolabili di cui al comma 182;</li> <li>c) l'esclusione da ogni forma di tassazione (ordinaria o sostitutiva) dei contributi alle forme pensionistiche complementari, dei contributi di assistenza sanitaria e del valore delle azioni, versati per scelta del lavoratore in sostituzione (totale o parziale) delle somme agevolabili con l'imposta sostitutiva in argomento, anche se eccedenti i limiti indicati per ciascuna forma di contribuzione o di valore dell'offerta delle azioni.</li> <li>d) l'ampliamento della platea dei beneficiari delle disposizioni, mediante l'innalzamento da 50.000 a 80.000 euro del limite di reddito di lavoro dipendente individuato quale parametro di riferimento per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 182 185 (modifica del comma 186 della L208/2015);</li> <li>e) l'innalzamento del limite di importo complessivo dei premi di risultato da 2.500 a 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro (modifica del comma 189 della L. 208/2015), parimenti assoggettati alla imposta sostitutiva di cui alla lettera a).</li> </ul>

<p><b>GESTIONE SEPARATA INPS</b></p>	<p><b>comma 165</b></p>	<p>Il comma dispone che, a decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata l. 335/95, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva sia stabilita al <b>25 per cento</b>, anziché al 29 per cento previsto per il 2017 e al 33 per cento previsto per il 2018.</p>
<p><b>REDDITI DA PENSIONE</b></p>	<p><b>comma 210</b></p>	<p>Viene aumentata la detrazione IRPEF in favore dei titolari di reddito da pensione con età inferiore a 75 anni.</p> <p>In particolare, per tali soggetti la misura della detrazione per redditi da pensione viene equiparata a quella prevista a legislazione vigente in favore dei titolari di pensione con età non inferiore a 75 anni. La nuova modulazione del beneficio consente di elevare da 7.750 euro a 8.000 euro la c.d. <i>no tax area</i> per il reddito in esame; sono proporzionalmente incrementate le detrazioni spettanti per redditi da pensione compresi tra 8.000 e 55.000 euro ed è confermata l'assenza di detrazione per i redditi di pensione pari o superiori a 55.000 euro annui.</p>
<p><b>IRI</b></p>	<p><b>commi da 547 a 552</b></p>	<p>Confermata l'introduzione dell'imposta sul reddito d'impresa – IRI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soggetti interessati: gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria,</li> <li>• E' necessaria l'opzione</li> <li>• Aliquota: 24 % degli utili reinvestiti</li> </ul> <p>Viene introdotta la nuova imposta sul reddito d'impresa (IRI) - da calcolare sugli utili trattenuti presso l'impresa - per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. L'opzione per l'applicazione dell'IRI si effettua in sede di dichiarazione dei redditi, ha durata di cinque periodi di imposta ed è rinnovabile. In tale ipotesi, su detti redditi opera la sostituzione delle aliquote progressive IRPEF con l'aliquota unica IRI, pari all'aliquota IRES (24 per cento dal 2017).</p>
<p><b>ACE</b></p>	<p><b>comma 553</b></p>	<p>E' modificata la disciplina in materia ACE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riduzione l'aliquota percentuale utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale</li> <li>• Estensione dell'ACE alle persone fisiche, alle società in nome collettivo ed a società in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.</li> </ul>

		<p>viene modificata la disciplina in materia di aiuto alla crescita economica (ACE) per razionalizzarne l'ambito applicativo. Tra le modifiche apportate dalle norme in esame si segnala, al fine di tener conto del corrente andamento dei tassi di interesse, la diminuzione dell'aliquota percentuale utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, detta aliquota viene stabilita nella misura del 2,7 per cento, mentre per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 è fissata al 2,3 per cento.</p> <p>Si estende l'applicazione dell'ACE alle persone fisiche, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.</p>
<b>RIVALUTAZIONE DI QUOTE E TERRENI</b>	<b>commi da 554 a 564</b>	<p>Viene prorogata la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche.</p> <p>Confermata l'aliquota dell'8% dell'imposta sostitutiva</p> <p>E' prevista una proroga dei termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, confermando l'aliquota dell'8 per cento in relazione alla relativa imposta sostitutiva. Si prevede poi, a favore delle società di capitali e degli enti residenti sottoposti a IRES, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili; per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è fissata un'imposta sostitutiva del dieci per cento.</p>
<b>ASSEGNAZIONE AGEVOLATA ED ESTROMISSIONE</b>	<b>commi 565 e 566</b>	<p>Prorogati fino al 30.09.2017 i termini per assegnazione o cessione di taluni beni ai soci e di estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell'impresa da parte dell'imprenditore individuale.</p> <p>Prevista la riapertura (al 30 settembre 2017) dei termini per l'assegnazione o cessione di taluni beni ai soci e per l'estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell'impresa da parte dell'imprenditore individuale.</p>
<b>DISCIPLINA DELLE NOTE DI CREDITO</b>	<b>comma 567</b>	<p>L'emissione di nota di credito IVA, nel caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, è possibile solo dopo che dette procedure si siano concluse infruttuosamente.</p>

		Viene ripristinata la regola secondo cui l'emissione di una nota di credito IVA, nonché l'esercizio del relativo diritto alla detrazione dell'imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, possono essere effettuati, nel caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, solo una volta che dette procedure si siano concluse infruttuosamente.
--	--	--